

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa"

(b.u. 3 gennaio 1995, n. 1, suppl. ord.)

Art. 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento stabilisce, per lavori pubblici di interesse provinciale di importo inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria, le norme di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", di seguito denominata legge.

2. Nelle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento sono attribuite agli organi delle medesime secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad eccezione dell'articolo 12 bis.

3. Il presente regolamento stabilisce altresì le norme di attuazione della legge per lavori da eseguire dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge.

4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento devono intendersi al netto degli oneri fiscali ⁽¹⁾.

Capo I *Disposizioni relative all'esecuzione di lavori da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici*

Art. 2 *Ambito di applicazione*

1. Fermo restando quanto stabilito dal diritto comunitario o dalla relativa normativa statale di adeguamento, le norme del presente capo disciplinano l'esecuzione di lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 della legge.

Art. 3 *Criteri per la determinazione dell'importo della sovvenzione o del contributo di cui all'articolo 1, comma 3 della legge*

1. Nel caso in cui la sovvenzione o il contributo sia determinato in conto interessi o in annualità, la misura del medesimo viene computata considerando il valore complessivo delle rate attualizzato sulla base del tasso di interesse applicato per la determinazione della sovvenzione o del contributo stesso.

Art. 4
Progettazione

1. Il soggetto destinatario della sovvenzione o del contributo è tenuto ad eseguire i lavori sulla base di un progetto esecutivo, come definito dall'articolo 17 della legge. Nella definizione delle prescrizioni tecniche, delle voci e dei prezzi del progetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13 ed all'articolo 14, commi 2 e 3 della legge.

Art. 5
Sistemi di esecuzione e modalità di affidamento dei lavori

1. Il soggetto destinatario della sovvenzione o del contributo procede all'esecuzione dei lavori mediante appalto o in economia ovvero avvalendosi parzialmente dell'uno e dell'altro sistema.

2. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2 della legge, il committente destinatario della sovvenzione o del contributo procede alla conclusione del contratto per l'affidamento dei lavori da eseguire in appalto mediante procedura negoziata previo confronto concorrenziale con invito di almeno cinque imprese. I lavori sono affidati con il criterio del prezzo più basso. La selezione del contraente è effettuata secondo modalità idonee a garantire la parità di condizioni per la presentazione delle offerte, la segretezza delle stesse e la trasparenza delle procedure. Le offerte devono essere inviate al committente a mezzo posta, in plico chiuso e raccomandato e pervenire entro il termine prestabilito dallo stesso committente. All'apertura di tutte le buste, a cui possono assistere le imprese che hanno presentato offerta, si procede contestualmente, documentando le operazioni svolte ed i risultati del confronto concorrenziale in apposito verbale, letto agli eventuali presenti e sottoscritto dai medesimi, in numero massimo di tre e dal committente. La documentazione relativa all'effettuazione del confronto concorrenziale è trasmessa al collaudatore per gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 4 della legge.

3. È consentita la conclusione del contratto relativo all'affidamento dei lavori da eseguire in appalto senza esperimento di un confronto concorrenziale:

- a) qualora sussistano le ipotesi di "procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara" previste dal diritto comunitario o dalla relativa normativa statale di adeguamento in materia di appalti di lavori pubblici, in quanto compatibili;
- b) per l'affidamento in appalto di lavori, previsti nel progetto sulla base del quale viene richiesta la sovvenzione o il contributo, di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a 26.000 euro.

4. All'appaltatore sono richiesti il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione previsti dalla legge mediante dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Ai fini del subappalto e dell'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto, il progetto esecutivo di cui all'articolo 4 deve riportare l'indicazione della categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni non appartenenti alla categoria prevalente, anch'esse con il relativo importo. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto, autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile, è ammesso nella misura consentita dall'articolo 42, comma 2 della legge.

6. Il capitolato per i lavori da eseguire in appalto deve prevedere:

- a) l'obbligo per l'appaltatore di applicare e far applicare integralmente agli eventuali subappaltatori nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto e rispettivamente del subappalto, anche se assunti al di fuori della

provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori presso la cassa e scuola edile di Trento;

- b) l'obbligo per l'appaltatore di predisporre o di far predisporre dagli eventuali subappaltatori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- c) l'obbligo per l'appaltatore di consegnare o di far consegnare dagli eventuali subappaltatori al committente destinatario della sovvenzione o del contributo, il piano di cui alla lettera b), prima della consegna dei lavori.

7. L'amministrazione concedente la sovvenzione o il contributo resta comunque estranea a tutti i rapporti del beneficiario con i suoi eventuali appaltatori, subappaltatori e fornitori, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il beneficiario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, dell'amministrazione concedente.

8. Qualora il progetto preveda lavori distinti di importo non superiore a 200.000 euro, il destinatario della sovvenzione o del contributo può procedere direttamente alla realizzazione degli stessi in economia, con propria manodopera e mediante impiego di mezzi e materiali propri o dei quali abbia altrimenti legittimamente acquisito la disponibilità.

9. Il destinatario della sovvenzione o del contributo può altresì realizzare in proprio, con le modalità di cui al comma 8, i lavori di importo superiore a 200.000 euro qualora sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, commi 1 e 2 della legge ed in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1 della legge, da comprovarsi ai sensi del comma 4; in tal caso vigono per il destinatario della sovvenzione o del contributo gli obblighi di cui al comma 6, lettere a) e b).

10. Nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 9, l'importo dei lavori è determinato, ai fini della concessione della sovvenzione o del contributo, applicando un ribasso del 25 per cento rispetto ai prezzi di riferimento riportati nell'elenco prezzi di cui all'articolo 13 della legge. A tal fine il destinatario della sovvenzione o del contributo comunica per iscritto alla struttura competente in ordine all'istruttoria per l'erogazione della sovvenzione o del contributo, contestualmente alla presentazione del progetto, la determinazione di ricorrere all'esecuzione dei lavori ai sensi dei commi 8 e 9.

11. Il destinatario della sovvenzione o del contributo procede alla conclusione del contratto per l'affidamento delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori previste nel progetto, mediante procedura negoziata previo confronto concorrenziale con invito di almeno cinque ditte. Con riguardo alle modalità e procedure di scelta del contraente si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

12. È consentita la conclusione del contratto relativo all'affidamento delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori previste nel progetto senza esperimento di un confronto concorrenziale:

- a) qualora sussistano le ipotesi di "procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara" previste dal diritto comunitario o dalla relativa normativa statale di adeguamento in materia di appalti di pubbliche forniture, in quanto compatibili;
- b) per l'affidamento in appalto di forniture, previste nel progetto sulla base del quale viene richiesta la sovvenzione o il contributo, di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a 26.000 euro (²).

Art. 6 *Collaudo*

1. Al collaudo dei lavori di cui all'articolo 1, comma 3, della legge provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza, laureato in

ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici.

2. Qualora i lavori da eseguire presentino particolare complessità tecnica o amministrativa, ovvero particolare rilevanza od interesse pubblico, l'amministrazione concedente può prescrivere il collaudo in corso d'opera.

3. Il collaudo determina l'esatto costo dei lavori. A tal fine, qualora il destinatario della sovvenzione o del contributo proceda all'esecuzione dei lavori secondo le modalità di cui all'articolo 5, commi 8 e 9, il medesimo destinatario è tenuto alla contabilizzazione dei lavori a misura, con riferimento ai prezzi indicati in progetto.

4. Il collaudatore non può aver svolto alcuna funzione decisionale diretta nelle attività di amministrazione attiva relative alla realizzazione dei lavori, in quella relativa alla concessione della sovvenzione o del contributo, nonché in quelle di progettazione, di direzione e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.

4 bis. Per gli effetti dell'articolo 6 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, il collaudo è reso nella forma della perizia asseverata ed integrato con i contenuti della stessa ⁽³⁾.

Capo II

Progettazione, direzione lavori e collaudo

Art. 7

Elaborati minimi progettuali

1. I contenuti degli elaborati costituenti necessarie parti integranti rispettivamente della progettazione preliminare, di quella definitiva e di quella esecutiva, sono definiti, in relazione, ove necessario, a specifiche categorie di opere o di lavori pubblici, dagli allegati A, B e C al presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della disciplina provinciale relativa alla valutazione dell'impatto ambientale, il progetto preliminare ed il progetto definitivo di cui agli articoli 15 e 16 della legge corrispondono rispettivamente al progetto di massima ed al progetto esecutivo, come definiti dall'articolo 1 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., concernente "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 'Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente'".

Art. 8

Affidamento di incarichi professionali

1. Fatta salva, per quanto applicabile, la normativa statale di recepimento del diritto comunitario in ordine all'appalto di servizi in cui il valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto sia superiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia nonché quanto previsto dall'articolo 21 della legge, gli affidamenti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di studi di valutazione di impatto ambientale e coordinamento della sicurezza, di cui agli articoli 20 e 22 della legge, possono essere disposti direttamente nei casi previsti dal comma 2, ovvero mediante confronto concorrenziale secondo le modalità di cui all'articolo 9, sulla base:

- a) del curriculum professionale di cui al comma 3;
- b) del preventivo di parcella redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffe professionali, completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere, con

particolare evidenza delle voci non soggette all'applicazione di tariffe vincolanti a termini di legge;

- c) dei tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti;
- d) della dotazione di personale tecnico dipendente, di collaboratori tecnici e specialisti nonché l'attrezzatura e gli equipaggiamenti tecnici disponibili che il professionista intende impiegare nella progettazione oggetto di affidamento.

2. L'affidamento diretto è ammesso, previa acquisizione del curriculum professionale di cui al comma 3:

- a) nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito dell'invito preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili;
- b) nel caso in cui il corrispettivo, calcolato ai sensi del comma 4, non ecceda l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

3. Il curriculum professionale consiste in una dichiarazione resa dal professionista secondo le modalità di cui al D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, che contiene i titoli di studio e le specializzazioni posseduti, l'iscrizione agli albi professionali di appartenenza, l'elenco delle prestazioni professionali effettuate ritenute di interesse, secondo modelli predisposti dall'amministrazione, nonché eventuali altre informazioni attinenti la qualificazione e l'esperienza professionale. Qualora le prestazioni professionali indicate nel curriculum siano state rese in collaborazione con altri professionisti, deve essere espressamente indicato il concreto apporto progettuale prestato personalmente dallo stesso professionista. E' in facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice richiedere nella lettera di invito, in relazione all'oggetto dell'incarico, specifiche e puntuali indicazioni sulle opere progettate, sugli incarichi di direzione lavori o di coordinamento della sicurezza svolti ed eventuale documentazione tecnica illustrativa.

4. Al fine dell'individuazione del valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto, ai sensi del comma 1, gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente, in base al valore di ciascuno di essi. Nel caso in cui si intenda affidare allo stesso soggetto esterno, anche mediante una determinazione adottata successivamente, tutte le prestazioni specialistiche o una pluralità di esse, il valore relativo a tali prestazioni deve essere considerato complessivamente. L'intenzione dell'amministrazione di riservarsi l'eventuale affidamento diretto dell'incarico di direzione lavori al progettista deve essere comunque prevista nell'invito, con l'indicazione del costo relativo. Analogamente si procede nel caso in cui si intenda affidare direttamente l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al soggetto già incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico deve essere espletato da professionisti idonei, iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali, qualora ciò sia richiesto per la prestazione oggetto di contratto, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

6. Ai fini dell'affidamento degli incarichi previsti da quest'articolo è richiesto il documento unico di regolarità contributiva.

7. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo, l'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente per le attività relative a: caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche; sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista ⁽⁴⁾.

Art. 9

Disposizioni procedurali relative al confronto concorrenziale

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 8 mediante confronto concorrenziale, previo invito di almeno cinque dei soggetti idonei di cui all'articolo 20, comma 3, della legge, in base ad uno dei seguenti criteri di aggiudicazione:

- a) quello del prezzo più basso, risultante dal massimo ribasso offerto sull'importo posto a base di gara;
- b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei seguenti elementi a titolo esemplificativo: il prezzo, la dotazione di personale tecnico dipendente, il tempo nonché ogni altro elemento qualitativo e quantitativo utile alla valutazione.

2. I soggetti da invitare sono individuati dal dirigente del servizio competente secondo criteri predefiniti.

3. Nella lettera d'invito l'amministrazione aggiudicatrice:

- a) definisce la tipologia e la localizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;
- b) definisce le esigenze progettuali, nonché le finalità cui l'opera o i lavori devono rispondere, descrivendone i requisiti minimi anche mediante l'invio di copie degli elaborati tecnici di maggior dettaglio di cui dispone;
- c) indica l'importo massimo previsto per la realizzazione dell'opera o dei lavori oggetto di prestazione;
- d) richiede la presentazione del preventivo di parcella;
- e) fissa il termine per l'espletamento delle prestazioni facendo riferimento, ove necessario, anche ai vari livelli di progettazione e stabilisce le penalità per i ritardi nell'espletamento dell'incarico rispetto ai tempi indicati dall'amministrazione o proposti dal professionista;
- f) determina il criterio di scelta del contraente ai sensi del comma 1, individuando gli elementi di valutazione nel caso si proceda con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) nel caso di cui al comma 1, lettera a), indica il criterio di valutazione delle offerte anomale secondo quanto stabilito dall'articolo 24.

4. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge, fatto salvo quanto disposto al comma 5 del presente articolo, lo stesso soggetto non può risultare contemporaneamente affidatario, per conto della medesima amministrazione aggiudicatrice, di più incarichi della stessa natura relativamente a prestazioni di: progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori, predisposizione dello studio di impatto ambientale, prestazioni connesse ed accessorie.

5. In costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'amministrazione aggiudicatrice, possono essere affidati ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo soggetto, nel rispetto dell'articolo 8, nei casi seguenti:

- a) qualora detti incarichi abbiano ad oggetto aspetti tecnicamente e funzionalmente correlati all'incarico originario;
- b) nei casi in cui sussistano particolari ragioni tecniche;
- c) qualora si tratti di affidamento di incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- d) qualora si tratti di affidamento di incarico di direzione lavori relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di progettazione;

- e) qualora il soggetto risulti aggiudicatario del confronto concorrenziale di cui al presente articolo o di altra procedura ad evidenza pubblica, purché l'incarico in corso di svolgimento non sia stato oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 8 ⁽⁵⁾.

Art. 10

Gruppi misti di progettazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla costituzione del gruppo misto di progettazione di cui all'articolo 20, comma 4 della legge nominando, quali membri del medesimo, uno o più soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, della legge e funzionari tecnici dipendenti dell'amministrazione stessa.

2. L'individuazione di uno o più soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, della legge da nominare quali membri del gruppo misto di progettazione e effettuata sulla base di documentati requisiti di qualificazione professionale in settori specifici o specialistici particolarmente rilevanti ai fini della progettazione dell'opera o dei lavori da eseguire, mediante l'acquisizione del curriculum professionale di cui all'articolo 8, comma 2 e sentiti i dipendenti tecnici che l'amministrazione intende nominare quali membri del gruppo medesimo.

3. Con apposita convenzione, vengono definiti i rapporti tra il singolo soggetto di cui all'articolo 20, comma 3, della legge, membro del gruppo misto di progettazione e l'amministrazione aggiudicatrice, nonché le modalità di svolgimento dell'incarico e viene altresì determinato il compenso spettante allo stesso, in misura proporzionale all'apporto concreto da rendersi nell'attività di progettazione, il quale deve risultare dalla convenzione stessa ⁽⁶⁾.

Art. 11

Affidamento di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi

1. Il dirigente della struttura competente per lo svolgimento di compiti preparatori strumentali ed esecutivi di cui all'articolo 20, comma 2, della legge, si avvale prioritariamente, per la loro esecuzione, del personale dipendente assegnato alle strutture organizzative; detti incarichi possono essere affidati all'esterno, previo confronto concorrenziale, qualora ricorra una o entrambe delle seguenti condizioni, debitamente motivate e documentate:

- a) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, in quanto non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;
- b) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne.

2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di competenze professionali, il dirigente della struttura competente, qualora intenda procedere all'affidamento previo confronto concorrenziale tra persone, ditte o professionisti singoli o associati anche temporaneamente, provvede secondo le modalità dell'articolo 9, per quanto compatibili ⁽⁷⁾.

Art. 12

Certificazione di qualità

1. La certificazione di qualità è una specifica verifica tecnica, richiesta motivatamente dal progettista, in relazione ad oggettive esigenze prestazionali o di durabilità dell'opera o dei lavori, per uno o più elementi di un'opera o lavoro di particolare complessità tecnica. La

certificazione di qualità è comunque richiesta per uno o più elementi di un'opera o lavoro di importo a base d'appalto superiore a 20 milioni di euro, fatte salve le ipotesi in cui il progettista ne menzioni motivatamente l'opportunità dell'esclusione (⁸).

2. La certificazione di qualità si applica secondo quanto stabilito dalle norme statali in materia di lavori pubblici.

Capo III

Espletamento delle procedure e disposizioni di qualificazione

Art. 12 bis

Disposizioni organizzative per la realizzazione di lavori pubblici

1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia e fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa dell'opera, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge, la realizzazione di un'opera può essere effettuata tramite più appalti, nei casi indicati dalla Giunta provinciale. Tutti gli appalti concorrono alla realizzazione di un'opera o lavoro pubblico utilizzabile solo unitariamente. Questa disposizione non si applica ai lotti funzionali, intendendosi per tali le parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

2. Nei casi di cui al comma 1, la stipulazione di ogni singolo contratto di appalto è subordinata alla verifica della possibilità di effettiva consegna dei relativi lavori, secondo i tempi definiti dal programma generale dei lavori allegato alla progettazione. Decorsi sei mesi dalla scadenza del tempo previsto per la consegna dei lavori nel programma generale, l'appaltatore può chiedere la rivalutazione dei prezzi di offerta mediante l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge.

3. Ai fini della individuazione delle disposizioni da applicare per la scelta del contraente è computato il valore complessivo stimato della totalità degli appalti, fermo restando che la qualificazione dei concorrenti è effettuata in relazione al singolo appalto.

4. Per la realizzazione di un'opera mediante più appalti ai sensi del comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice predispone il programma lavori generale, allegato alla progettazione, comprensivo dei tempi per le procedure da seguire.

5. Per la conduzione degli appalti, nel provvedimento a contrarre è individuato un unico responsabile di progetto che svolge funzioni di impulso e di coordinamento, al fine di consentire l'adeguato e tempestivo adempimento di ogni attività istruttoria ed esecutiva per la realizzazione dell'intera opera.

6. Le funzioni di responsabile di progetto, se non coincidente con il responsabile del procedimento, sono svolte a supporto del responsabile del procedimento, come individuato ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

7. Rimangono ferme le disposizioni riguardanti le opere, i lavori e le relative forniture da eseguire in economia, anche se comprese nel quadro economico di progetto (⁹).

Art. 13

Competenze

1. La presidenza delle gare è attribuita al dirigente generale preposto al dipartimento cui fa capo il servizio proponente l'affidamento dei lavori.

2. Nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, il presidente si avvale di due testimoni scelti dal medesimo; ove lo ritenga necessario, il presidente può altresì avvalersi

della collaborazione del progettista o del direttore dei lavori o di esperti appartenenti all'amministrazione, per ogni supporto di ordine tecnico.

3. Il presidente della gara redige apposito verbale, da lui sottoscritto unitamente ai testimoni, nel quale vengono descritte tutte le operazioni compiute nelle fasi delle procedure svolte ⁽¹⁰⁾.

Art. 14

Modalità di selezione

1. La selezione delle imprese da invitare alle procedure ristrette è effettuata dal dirigente del servizio competente per l'espletamento della procedura di gara, con proprio provvedimento motivato. Spetta altresì al medesimo dirigente diramare l'invito a presentare offerta.

2. *omissis* ⁽¹¹⁾

3. La motivazione dell'esclusione dalla procedura è comunicata al concorrente.

Art. 15

Modalità procedurali di affidamento dei lavori mediante il criterio dell'offerta di prezzi unitari o del prezzo più basso

1. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 1, lettera a) della legge, il presidente della gara procede nel modo seguente:

- a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto nell'invito alla licitazione, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura ad alta voce del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del conseguente ribasso percentuale in lettere e forma la graduatoria delle offerte;
- b) esclude le eventuali offerte anomale, individuate secondo le prescrizioni dell'articolo 24;
- c) procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere e contrassegna in ciascun foglio e nelle eventuali correzioni apportate la relativa offerta.

2. L'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggerli. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto in lettere tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

3. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione privata e con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 3 della legge, il presidente della gara procede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

5. Nel caso di procedura negoziata previo confronto concorrenziale, con individuazione del contraente mediante i criteri previsti dall'articolo 39, comma 1, lettera a) e comma 3 della legge, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica, alla

procedura di formulazione dell'offerta e di aggiudicazione dei lavori, la normativa statale in materia ⁽¹²⁾.

Art. 16

Modalità procedurali di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per l'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge e sulla base di un progetto preliminare, si procede nel modo seguente:

- a) il presidente della gara, nel giorno e nell'ora stabiliti, secondo quanto previsto negli atti di gara ed in seduta pubblica, verifica, per ciascun offerente, la regolarità della documentazione presentata;
- b) la commissione tecnica, di cui all'articolo 32, comma 3, della legge, in una o più sedute riservate, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, valuta gli elementi relativi al progetto definitivo rilevanti ai fini dell'ammissione alla fase successiva, documentando le operazioni svolte in apposito verbale;
- c) sulla base delle risultanze del verbale e delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, il dirigente del servizio competente per l'espletamento delle procedure di gara dirama l'invito ai concorrenti a presentare il progetto esecutivo;
- d) la commissione tecnica, con le modalità stabilite alla lettera b), procede alla valutazione degli elementi relativi al progetto esecutivo;
- e) successivamente, in seduta pubblica, il presidente della gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche come risultanti dal verbale della commissione, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura di ciascuna di esse, nella puntuale osservanza degli atti di gara, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa e forma la graduatoria dei concorrenti, documentando le operazioni svolte in apposito verbale.

2. L'aggiudicazione dei lavori è disposta dal dirigente del servizio competente in conformità delle risultanze della graduatoria di cui al comma 1, lettera e), con apposita determinazione che approva i verbali della commissione tecnica e del presidente della gara.

3. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui all'articolo 39 comma 1, lettera b), della legge e sulla base di un progetto definitivo, si applicano i commi 1 e 2 in quanto compatibili.

4. Nel caso di aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge con utilizzo di elementi di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra quelli elencati nella citata lettera b), per i quali si renda necessaria apposita valutazione tecnica, la Giunta provinciale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nomina una commissione tecnica composta da tecnici dotati di specializzazione adeguata in relazione all'oggetto della gara.

5. All'aggiudicazione dei lavori di cui al comma 4 si procede nel modo seguente:

- a) il presidente della gara, nel giorno e nell'ora stabiliti, secondo quanto previsto negli atti di gara ed in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, la regolarità della documentazione presentata;
- b) la commissione tecnica, in una o più sedute riservate, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, valuta gli elementi rilevanti ai fini dell'aggiudicazione, documentando le operazioni svolte in apposito verbale;
- c) successivamente, in seduta pubblica, il presidente della gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche come risultanti dal verbale della commissione,

procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura di ciascuna di esse, nella puntuale osservanza degli atti di gara, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa, forma la graduatoria dei concorrenti ed aggiudica i lavori al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, documentando le operazioni svolte in apposito verbale.

6. Nel caso di aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge, con utilizzo di elementi di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra quelli elencati nella citata lettera b), per i quali non si renda necessaria apposita valutazione tecnica, il presidente della gara procede nel modo seguente:

- a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto nel bando e nell'invito alla gara, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, alla apertura delle buste contenenti le offerte ed al conseguente esame delle stesse;
- b) aggiudica i lavori al concorrente che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

7. Nel caso di procedura negoziata previo confronto concorrenziale con individuazione del contraente mediante il criterio previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili ⁽¹³⁾.

Art. 17

Termini

1. Il termine di ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette di cui agli articoli 31 e 32 della legge nonché alle procedure negoziate previa pubblicazione di bando di gara di cui agli articoli 33 e 48 della legge, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 27 comma 1 della legge.

2. Il termine di ricezione delle offerte, nel caso di licitazione o di procedura negoziata, non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di spedizione degli inviti.

3. Nel caso di appalto concorso esperito sulla base di un progetto preliminare, il termine per la presentazione del progetto definitivo non può essere inferiore a 60 giorni dalla data di spedizione degli inviti.

4. Nel caso di appalto concorso esperito sulla base di un progetto definitivo, ovvero per la fase della procedura inerente la progettazione esecutiva il termine per la presentazione del progetto esecutivo è stabilito a discrezione dell'amministrazione, tenuto conto della difficoltà dell'elaborazione progettuale, in misura comunque non inferiore al termine di cui al comma 3.

5. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere ridotti della metà nel caso di obiettive ragioni di urgenza, motivate con determinazione del dirigente competente per materia ⁽¹⁴⁾.

Art. 18

omissis ⁽¹⁵⁾

Art. 19

omissis ⁽¹⁶⁾

Art. 20
Dichiarazione dei requisiti

1. In caso di procedura ristretta, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, della legge, è presentata dal concorrente all'atto della formulazione della richiesta di invito, secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

2. In caso di procedura negoziata, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, della legge sono richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice nell'invito a formulare offerta e sono dichiarati dal concorrente all'atto della presentazione dell'offerta medesima, con le modalità di cui al comma 3.

3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono presentate dai concorrenti, anche cumulativamente, secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽¹⁷⁾.

Art. 21
Documenti

1. Nel caso di procedure ristrette, l'invito a presentare offerta prescrive la produzione da parte di ciascun concorrente della seguente documentazione:

- a) offerta, redatta secondo le modalità previste dall'invito in relazione al criterio utilizzato per l'aggiudicazione dei lavori e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa. L'offerente deve espressamente dichiarare di accettare tutte le clausole di capitolato, di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e dal capitolato speciale d'appalto, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori;
- b) dichiarazione, resa in conformità alle disposizioni dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa, attestante che l'impresa non è incorsa, dalla data della dichiarazione resa ai fini della richiesta di essere invitata alla gara, in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1 della legge e che permane il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, già attestati in sede di richiesta di ammissione alla gara;
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa, attestante la conoscenza dei luoghi dove si eseguiranno i lavori e degli elaborati progettuali;
- d) documentazione comprovante, per lavori di importo superiore a 300.000 euro, la costituzione della cauzione provvisoria in uno dei modi previsti dall'articolo 34, comma 3, della legge.

2. Nel caso di lavori la cui ubicazione comporti la necessità di adottare particolari modalità organizzative, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere l'effettuazione di apposito sopralluogo alla presenza di un tecnico dell'amministrazione, che rilascia apposita attestazione. Tale attestazione sostituisce la sola dichiarazione relativa alla conoscenza dei luoghi dove si eseguiranno i lavori di cui al comma 1, lettera c).

3. *omissis* ⁽¹⁸⁾

Art. 22

Verifica dei requisiti

1. L'amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, della legge, dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

2. Il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dovrà essere dimostrato dall'impresa aggiudicataria, mediante la produzione dei seguenti documenti:

- a) attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da un organismo di attestazione regolarmente autorizzato, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, in conformità al sistema di qualificazione previsto dalle norme statali;
- b) se dichiarato il possesso, certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, in corso di validità, ai fini dell'applicazione del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, qualora non risultante dalla certificazione di cui alla lettera a);
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 22 bis.

3. Il possesso dei requisiti per la selezione dei concorrenti da invitare dichiarati dall'impresa, dovrà essere dimostrato dall'impresa aggiudicataria solo qualora essa sia stata invitata a seguito della selezione di cui al comma 8 dell'articolo 23, nella misura necessaria a giustificare la collocazione in graduatoria mediante la seguente documentazione:

- a) a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, della cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta dichiarata: mediante copia delle dichiarazioni I.V.A se trattasi di impresa individuale, società di persone, consorzio di cooperative; mediante copia dei bilanci, della nota integrativa e di quella attestante l'avvenuto deposito se trattasi di società di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;
- b) a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, della cifra d'affari in lavori derivante da attività indiretta dichiarata dall'impresa: mediante copia delle dichiarazioni I.V.A. dei consorzi e delle società consortili che abbiano fatturato direttamente al committente, oppure mediante bilanci, della nota integrativa e di quella attestante l'avvenuto deposito nel caso di consorzi e di società consortili tenuti alla loro pubblicazione, qualora abbiano fatturato direttamente al committente;
- c) certificati rilasciati dal committente, attestanti l'esecuzione dei lavori regolarmente e con buon esito; se l'esecuzione ha dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziale deve esserne indicato l'esito a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, di lavori nella categoria prevalente;
- d) copia dell'attestazione della denuncia contributiva all'INPS relativa al mese in cui è stata resa la dichiarazione a comprova della localizzazione operativa, del numero dei dipendenti e della sede I.N.P.S. di iscrizione.

4. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui al comma 3 deve essere presentata da ciascuna delle imprese associate, con eccezione del caso di raggruppamento di tipo verticale per il quale la documentazione di cui alla lettera c) del predetto comma 3 deve essere prodotta con riferimento alla sola impresa mandataria.

5. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla verifica d'ufficio degli altri requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

6. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, qualora sia opportuno assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto, il concorrente può essere invitato a produrre anche la documentazione acquisibile d'ufficio.

7. I soggetti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea devono produrre i certificati corrispondenti alle dichiarazioni rese secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento.

8. In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, qualora lo Stato estero in cui ha sede l'impresa aggiudicataria non contempli il rilascio di taluno dei certificati richiesti, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione solenne resa davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità ⁽¹⁹⁾.

Art. 22 bis

Documento unico di regolarità contributiva

1. Il documento unico di regolarità contributiva è richiesto:

- a) per la verifica puntuale della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 35 della legge;
- b) ai fini della stipulazione del contratto;
- c) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, recante date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento;
- d) per il pagamento del saldo finale, recante date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.

2. Il documento unico di regolarità contributiva è richiesto anche relativamente ai subappaltatori, con le modalità di cui al comma 1, per la verifica puntuale della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163 resa ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del medesimo decreto nonché per i pagamenti all'appaltatore. Il documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore deve fare riferimento al periodo in cui il subappaltatore ha effettivamente eseguito la sua prestazione ⁽²⁰⁾.

Art. 23

Selezione dei concorrenti da invitare, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge

1. In applicazione di quanto prescritto dall'articolo 38, comma 3 della legge, qualora i soggetti in possesso dei requisiti richiedenti la partecipazione alle procedure ristrette siano in numero superiore a 30 ed inferiore o uguale a 100 l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce il numero dei concorrenti da invitare in 30 imprese. Qualora i soggetti in possesso dei requisiti richiedenti la partecipazione siano in numero superiore a 100, l'amministrazione aggiudicatrice determina il numero totale dei concorrenti da invitare calcolando il 30 per cento del numero dei richiedenti ed arrotondando il numero così ottenuto al numero pari che più si avvicina ad esso per eccesso.

2. La scelta dei concorrenti da invitare avviene come segue:

- a) per la metà del numero determinato ai sensi del comma 1 mediante sorteggio con le modalità previste dal comma 4;
- b) per la rimanente metà del numero determinato ai sensi del comma 1 in base ai criteri relativi alla migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti, così come precisati nei commi 5 e 6.

3. L'amministrazione procede all'individuazione della metà del numero delle imprese da invitare di cui al comma 2, lettera a), mediante sorteggio tra i concorrenti richiedenti l'invito ed in possesso dei requisiti con le modalità precisate al comma 4.

4. Nel giorno, luogo ed ora fissati dall'amministrazione aggiudicatrice si riunisce apposita commissione, composta dal dirigente o da suo delegato, scelto tra i funzionari incaricati della sostituzione del dirigente e da due funzionari del servizio competente per l'espletamento della procedura, che compie le sottoindicate operazioni, documentate in apposito verbale:

- a) verifica che il nominativo di tutti i concorrenti ammessi al sorteggio sia scritto su un identico biglietto;
- b) chiusura di ciascun biglietto in un'identica busta, priva di qualunque segno distintivo e immissione in un'apposita urna che sarà opportunamente agitata in modo da assicurare la casualità del sorteggio e comunque dopo ogni estrazione;
- c) estrazione successiva di un numero di buste pari al numero di imprese da invitare mediante sorteggio, loro apertura e lettura del nominativo del concorrente estratto.

5. I criteri di cui al comma 2 lettera b) sono i seguenti:

- a) idoneità dimensionale, determinata sulla base della cifra d'affari in lavori, derivante da attività diretta ed indiretta, realizzata nel quinquennio anteriore all'anno di pubblicazione del bando;
- b) idoneità tipologica, determinata sulla base dell'esecuzione di lavori nella categoria prevalente, nel periodo precisato alla lettera a);
- c) idoneità di localizzazione operativa, determinata sulla base dell'ubicazione della sede legale o della principale sede amministrativa o degli stabilimenti, nonché sulla base del numero di dipendenti dell'impresa e della relativa sede INPS provinciale di iscrizione.

6. Ai soli fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando di gara la presentazione di apposite dichiarazioni, successivamente verificabili ai sensi dell'articolo 22, rese secondo le modalità previste dall'articolo 20, attestanti:

- a) per il criterio di cui al comma 5, lettera a), la cifra d'affari in lavori realizzata;
- b) per il criterio di cui al comma 5, lettera b), i lavori nella categoria prevalente eseguiti;
- c) per il criterio di cui al comma 5, lettera c), l'ubicazione della sede legale dell'impresa nonché della principale sede amministrativa e degli stabilimenti, il numero di dipendenti dell'impresa all'atto della presentazione della richiesta di invito ed il numero degli stessi suddivisi in relazione alla loro iscrizione presso le sedi INPS provinciali.

7. L'applicazione dei criteri di cui al comma 5 viene effettuata sulla base delle tabelle D ed E allegate al presente regolamento. La tabella D è relativa a lavori di importo superiore ad 1 milione di euro ed inferiore a 5 milioni di euro; la tabella E è relativa a lavori di importo non superiore ad 1 milione di euro.

8. Sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti ai sensi del comma 6, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla selezione della metà delle imprese da invitare di cui al comma 2, lettera b) come segue:

- a) attribuisce a ciascun concorrente non sorteggiato ai sensi del comma 2, lettera a) un punteggio, risultante dalla somma dei punteggi assegnati in applicazione delle tabelle di cui al comma 7;
- b) forma la graduatoria dei concorrenti, in ordine decrescente di punteggio totale, secondo le risultanze del calcolo precisato alla lettera a);
- c) individua i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria.

9. In caso di parità di punteggio, l'amministrazione aggiudicatrice colloca in posizione sovraordinata nella graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto dal comma 5, lettera c); ulteriormente, in caso di parità del punteggio ottenuto sulla base del criterio da ultimo citato, colloca in posizione

sovraordinata il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto dal comma 5, lettera b); infine, in caso di parità di punteggio anche in relazione al criterio da ultimo citato, colloca in posizione sovraordinata il concorrente che ha realizzato l'importo maggiore in assoluto di lavori nella categoria prevalente, ai sensi del comma 5, lettera b).

10. Nel caso di imprese riunite in raggruppamenti di tipo orizzontale, al fine della determinazione dei criteri indicati al comma 5, lettere a) e b), viene considerata la cifra d'affari in lavori e l'importo dei lavori eseguiti nella categoria prevalente dal raggruppamento nel suo insieme: per il criterio di cui al comma 5, lettera c) si considera la situazione della sola impresa capogruppo con riferimento all'ubicazione della sede legale o della principale sede amministrativa o di almeno uno stabilimento e la situazione del raggruppamento nel suo insieme con riferimento al numero dei dipendenti ed alla relativa sede INPS di iscrizione.

11. Nel caso di imprese riunite in raggruppamenti di tipo verticale, al fine della determinazione del criterio indicato al comma 5, lettera a), si considera la cifra d'affari in lavori realizzata dal raggruppamento nel suo insieme; per quanto attiene al criterio indicato al comma 5, lettera b), si considerano i lavori realizzati nella categoria prevalente dall'impresa capogruppo; per il criterio di cui al comma 5, lettera c), si considera la situazione della sola impresa capogruppo per quanto riguarda l'ubicazione della sede legale o della principale sede amministrativa o di almeno uno stabilimento e la situazione del raggruppamento nel suo insieme per quanto riguarda il numero di dipendenti ed alla relativa sede INPS provinciale di iscrizione.

12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 sono applicabili anche ai consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 e ss. del codice civile.

12 bis. Nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 36 comma 1, lettera c) della legge, al fine della determinazione del criterio indicato alla lettera a) del comma 5, si considera la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna delle imprese consorziate facenti parte del consorzio, incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio, iniziando dall'anno antecedente cinque anni da quello del bando di gara.

12 ter. Nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 36 comma 1, lettera c) della legge, per quanto attiene al criterio indicato alla lettera b) del comma 5, si considera la somma dei lavori realizzati nella categoria prevalente da ciascuna delle imprese consorziate facenti parte del consorzio; per il criterio di cui alla lettera c) del comma 5, si considera la situazione del consorzio per quanto riguarda l'ubicazione della sede legale o della principale sede amministrativa o di almeno uno stabilimento e la situazione di tutte le imprese consorziate facenti parte del consorzio per quanto riguarda il numero di dipendenti e la relativa sede INPS provinciale di iscrizione.

12 quater. I requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento debbono essere riferiti al consorzio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della legge, ad eccezione del requisito relativo al numero dei dipendenti; detto numero è calcolato alla data della presentazione della richiesta di invito, sommando i dipendenti delle singole imprese consorziate e computandolo in capo al consorzio ⁽²¹⁾.

Art. 24 Offerte anomale

1. *omissis*
2. Sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte

le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 2 non si applica nel caso in cui il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. In tale caso è facoltà dell'amministrazione procedere alla valutazione delle offerte ritenute anomale mediante richiesta di giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge, le amministrazioni aggiudicatrici possono valutare, in contraddittorio con le imprese, la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse ⁽²²⁾.

Art. 25

Modalità per il pagamento del subappaltatore

1. Nel bando di gara l'amministrazione o amministrazione aggiudicatrice deve indicare che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

2. In mancanza di tali adempimenti, il subappaltatore potrà informare l'amministrazione appaltante depositando copia delle fatture inevase. Il servizio competente ne darà immediatamente notizia all'appaltatore dando termine 15 giorni per le eventuali controdeduzioni ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, l'amministrazione provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.

4. Su richiesta congiunta dell'appaltatore e del subappaltatore, il direttore lavori può accertare i fatti contestati verificando che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali tra amministrazione e appaltatore.

5. L'amministrazione procede al pagamento solo previa trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore o specifica liberatoria del medesimo.

6. In ogni caso rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dell'amministrazione per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento di cui al quarto comma.

6 bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 42 della legge la quota parte subappaltabile delle lavorazioni appartenenti alla categoria o categorie prevalenti viene stabilita nel 30 per cento.

6 ter. Ai sensi dell'articolo 42, comma 4 ter della legge e per gli effetti dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla predetta normativa statale ⁽²³⁾.

Art. 26

Affidamento delle concessioni tramite confronto concorrenziale

1. All'affidamento delle concessioni di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici procedono, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 ed al capo VII della legge nonché delle disposizioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento in quanto applicabili, con procedura negoziata assistita da preventivo bando di gara ed individuando il concessionario tramite confronto concorrenziale volto alla scelta dell'offerta più vantaggiosa dal punto di vista tecnico economico e gestionale.

2. Il bando di gara deve indicare l'oggetto del rapporto di concessione specificando, ove ritenuto opportuno in relazione alle peculiari caratteristiche dell'oggetto stesso, il prezzo massimo che l'amministrazione è eventualmente disposta a corrispondere, l'eventuale misura minima del canone di concessione, i termini minimi e massimi della durata della stessa, le eventuali condizioni organizzative, qualitative e manutentive cui deve rispondere l'attività di gestione, i livelli tariffari e più in generale le condizioni e le caratteristiche minime della controprestazione, i requisiti di partecipazione al confronto concorrenziale, le modalità di gara, con particolare riferimento alla presentazione delle proposte progettuali, gestionali e convenzionali ed ai criteri di valutazione delle stesse.

3. Relativamente all'oggetto del rapporto di concessione, il bando deve in ogni caso specificare:

- a) i requisiti di partecipazione alla gara, parametrati alla entità, anche economica, della attività gestionale;
- b) il livello di progettazione che viene richiesto di produrre agli aspiranti concessionari in relazione al livello degli elaborati progettuali che l'amministrazione pone a base di gara, nonché le relative modalità di redazione del progetto, in relazione anche alla possibilità di presentazione di varianti integrative migliorative;
- c) le garanzie minime richieste ai partecipanti alla gara ed al concessionario relative all'attività di progettazione, all'attività realizzativa delle opere ed alla successiva attività di gestione e di manutenzione di queste ultime;
- d) gli obblighi fondamentali che il concessionario deve assumere in relazione alle condizioni essenziali del rapporto di concessione che devono essere rese note tramite la predisposizione da parte dell'amministrazione dello schema di convenzione che viene inviato agli aspiranti concessionari contestualmente alla lettera invito e che comunque deve essere messo a disposizione degli interessati unitamente agli elaborati progettuali, alle schede tecniche poste a base di gara ed al piano economico-finanziario;
- e) la pluralità di elementi su cui si articola il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che devono comunque consentire all'apposita commissione di vagliare, nell'esame delle proposte-offerte e secondo un ordine di importanza predefinito in relazione alle peculiarità del rapporto di concessione, i profili gestionali, tariffari, progettuali, tecnici, qualitativi, ambientali, organizzativi, manutentivi, economico-finanziari, di durata, nonché prestazionali in genere. In ogni caso nella determinazione dell'ordine di importanza dei suddetti criteri deve essere data priorità a quelli volti a garantire un'ottimale gestione dell'opera.

4. I requisiti soggettivi di ammissibilità delle offerte devono assicurare la partecipazione di soggetti in possesso di comprovate capacità imprenditoriali, gestionali ed economico-finanziarie. È ammessa la partecipazione al confronto concorrenziale anche in forma associata, assicurando comunque la presenza dei requisiti gestionali suddetti. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di ammettere al confronto concorrenziale:

- a) società di gestione che abbiano gestito opere similari;
- b) imprese di costruzione, cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, in

possesso dei requisiti gestionali di cui alla lettera a);

- c) società, anche consortili, cui partecipi un soggetto di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) soggetti imprenditori che si impegnino alla costituzione tra loro, anteriormente alla sottoscrizione della convenzione di concessione di una società ai sensi del libro V, titolo V, capo III e seguenti del codice civile, anche consortile. Ad essa deve comunque partecipare almeno un soggetto di cui alle precedenti lettere a) e b).

In ogni caso le società previste alle lettere c) e d) devono avere durata corrispondente a quella offerta per la concessione ed oggetto idoneo all'assunzione della stessa.

5. L'amministrazione può porre a base di gara un progetto definitivo o un progetto preliminare. Nel primo caso gli aspiranti concessionari devono presentare in sede di gara un progetto esecutivo. Nel secondo caso gli aspiranti concessionari devono presentare in sede di gara un progetto definitivo, competendo al concessionario la predisposizione del progetto esecutivo che deve successivamente essere sottoposto all'approvazione dell'amministrazione, ai fini del perfezionamento del rapporto di concessione. In entrambi i casi è consentita la proposizione di varianti integrative e migliorative rispetto agli elaborati progettuali posti a base di gara, secondo i limiti e le condizioni minime stabilite dall'amministrazione e sempre che rispondano a comprovate esigenze organizzative-gestionali.

6. Nell'ipotesi di confronto concorrenziale sulla base di un progetto preliminare con presentazione di un progetto definitivo da parte degli aspiranti concessionari, l'affidamento della concessione al partecipante che abbia presentato la migliore offerta avviene a titolo provvisorio e condizionato alla successiva approvazione del progetto esecutivo, che deve essere redatto in stretto raccordo con i competenti organi tecnici dell'amministrazione e secondo le direttive all'uopo impartite. L'amministrazione può richiedere, a garanzia della puntuale e corretta redazione del progetto esecutivo, la prestazione di idonee garanzie. In ogni caso l'esecuzione dei lavori è subordinata all'approvazione del progetto esecutivo.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le norme procedurali del regolamento.

Capo IV

Opere, lavori e forniture da eseguire in economia

Art. 27

Ambito di applicazione

1. Alle opere, lavori pubblici e relative forniture da eseguire in economia si applicano le disposizioni riportate nel presente capo ed, in quanto compatibili con le stesse, le disposizioni vigenti in materia.

Art. 28

Deliberazione

1. La deliberazione che autorizza l'esecuzione dei lavori in economia, individua, per ciascuna opera, lavoro o fornitura, le modalità di esecuzione degli stessi, con riferimento ai sistemi del cottimo fiduciario e dell'amministrazione diretta di cui all'articolo 52, commi 1 e 3 della legge.

2. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia autorizzata sulla base di apposita perizia, la relativa deliberazione può individuare le modalità di esecuzione di cui al comma 1, anziché per ciascun intervento, per tipologia, natura e consistenza degli

interventi autorizzati.

3. Costituiscono perizia di cui all'articolo 52, comma 4 della legge, i progetti sommari di cui all'articolo 28, comma 2 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 concernente "Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse" e successive modificazioni.

Art. 29

Sistemi di esecuzione

1. Le opere, i lavori o le forniture possono essere eseguiti in economia mediante il sistema:

- a) del cottimo fiduciario, quando si rende necessario ovvero opportuno l'affidamento ad imprese ritenute idonee;
- b) dell'amministrazione diretta, quando le opere o i lavori pubblici sono eseguiti utilizzando operai dipendenti o assunti secondo la normativa vigente dall'amministrazione e impiegando materiali e mezzi in proprietà noleggiati, in uso o acquistati dalla medesima ⁽²⁴⁾;
- c) dell'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della legge, rivolgendosi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura della manodopera, unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari e provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura.

Art. 30

Attribuzioni dei dirigenti

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 7 della legge, ai dirigenti preposti ai competenti servizi provinciali sono demandati:

- a) l'individuazione delle clausole essenziali che disciplinano l'esecuzione dell'opera, lavoro o fornitura, sulla base delle quali vengono redatti l'eventuale richiesta di offerta e l'atto negoziale, ivi compreso l'ordinativo di cui all'articolo 52, comma 7 della legge;
- b) la scelta del contraente, salvo il caso in cui si proceda avvalendosi di una apposita struttura a ciò preposta ⁽²⁵⁾;
- c) l'individuazione, mediante apposito atto motivato, della necessità di far ricorso a quanto previsto dagli articoli 31, comma 5 e 32;
- d) la stipulazione e la sottoscrizione degli atti negoziali ivi compresi gli ordinativi di cui all'articolo 52, comma 7 della legge;
- e) la stipulazione e sottoscrizione di atti aggiuntivi ed integrativi dell'atto negoziale originario;
- f) la concessione di proroghe del termine originariamente previsto per l'ultimazione di lavori oggetto di affidamento. mediante apposito atto motivato;
- g) la compensazione di cui all'articolo 52, comma 6 della legge;
- h) la designazione dei funzionari cui affidare la direzione lavori ai sensi dell'articolo 35, comma 2;
- i) l'approvazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge.

2. L'atto motivato del dirigente non è necessario nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1 lettera a).

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere tutte o in parte delegate dal dirigente al direttore dei lavori. Limitatamente agli ordinativi di cui all'articolo 52, comma 7 della legge, il dirigente, in relazione a motivate esigenze organizzative ed operative, può

altresì delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere a), d), e) e f) agli assistenti del direttore dei lavori.

Art. 31 *Modalità di affidamento*

1. L'affidamento di opere o di lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, deve essere preceduto da gare ufficiose o sondaggi informali con invito di almeno cinque ditte ritenute idonee, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 32 nonché ove l'amministrazione utilizzi operai dipendenti o assunti ovvero materiali o attrezzature di proprietà.

2. All'apertura delle buste si provvede in presenza del dirigente del servizio competente, ovvero di un funzionario dallo stesso delegato e di altri due funzionari assegnati al servizio medesimo che sottoscrivono apposito verbale in cui sono documentati i risultati della procedura concorsuale.

3. Le opere e i lavori da eseguirsi in economia sono affidati con il criterio del prezzo più basso.

4. I risultati della procedura concorsuale non sono soggetti ad approvazione.

5. Nel caso di forniture, in deroga al criterio di cui al comma 3, l'affidamento può avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in relazione a una pluralità di elementi variabili quali il prezzo i tempi di fornitura, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso le modalità di valutazione degli elementi devono essere menzionate nella lettera di invito o nelle prescrizioni o specifiche tecniche ad essa allegate.

Art. 32 *Deroga alle procedure concorsuali*

1. È ammesso l'affidamento diretto, in deroga alle procedure concorsuali previste dall'articolo 31, nei seguenti casi:

- a) per opere, lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a 50.000 euro ⁽²⁶⁾;
- b) nelle ipotesi di somma urgenza di cui all'articolo 53 della legge;
- c) quando ragioni tecniche non consentano scelte diverse;
- d) *omissis* ⁽²⁷⁾
- e) quando la gara o il sondaggio informale preventivamente esperiti siano andati deserti.

2. È fatto divieto di suddividere artificiosamente l'oggetto del contratto, al fine di sottrarsi all'applicazione delle procedure concorsuali previste dall'articolo 31.

Art. 33 *Stipulazione dell'atto negoziale*

1. La stipulazione dell'atto negoziale avviene mediante scrittura privata, ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio tra l'impresa ed il dirigente del servizio competente o suo delegato, ovvero mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti dalla controparte. Tali atti devono recare una puntuale descrizione della prestazione richiesta, il prezzo netto globale o i prezzi netti unitari delle categorie o voci di contratto, nonché, ove necessario, il termine, le quantità presuntive, le

modalità di esecuzione della prestazione e le penalità.

Art. 34 *Corrispettivo*

1. Il corrispettivo delle opere o dei lavori è determinato a corpo o a misura. Nel primo caso tale corrispettivo è fisso, nel secondo caso il corrispettivo è determinato in base alle quantità dei lavori eseguiti rapportati ai prezzi unitari delle singole categorie o voci di spesa.

2. Nel caso di corrispettivo a corpo è comunque predisposto apposito elenco prezzi unitari che serve come base per la determinazione e contabilizzazione di eventuali varianti in più o in meno.

Art. 35 *Responsabilità*

1. Quando per l'esecuzione delle opere o lavori in economia, compresa la fornitura dei mezzi e dei materiali necessari per la loro realizzazione, l'amministrazione si avvale di imprese, le stesse sono responsabili della esecuzione secondo le regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali delle opere, dei lavori e delle forniture, nonché della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti; nell'ipotesi di affidamento ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere b) e c), la responsabilità dell'impresa si limita alla esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nell'atto negoziale.

2. In relazione alle opere, lavori o relative forniture da eseguire in economia, il dirigente di servizio provvede comunque alla designazione del direttore dei lavori, responsabile della corrispondenza delle opere agli elaborati tecnici, secondo le disposizioni vigenti in materia. La designazione del direttore dei lavori è effettuata mediante ordine di servizio, anche riferito ad una pluralità di opere lavori o forniture da eseguire in economia.

Art. 36 *Contabilizzazione dei lavori in economia*

1. La contabilità dei lavori in economia viene tenuta come segue:

- a) se a cottimo fiduciario, nel libretto delle misure e nel registro di contabilità previsti per i lavori da eseguirsi in appalto dagli articoli da 158 a 164 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- b) se in diretta amministrazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nelle apposite liste per la manodopera, le forniture, i materiali, i mezzi e i noli;
- c) se in diretta amministrazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), in apposito documento contabile che riporta le ore di manodopera e di mezzi d'opera nonché le quantità di materiali impiegati, dei lavori eseguiti a misura ed i lavori eseguiti a corpo, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.

2. Nei casi di:

- a) opere o lavori di importo non superiore a 26.000 euro;
- b) forniture di importo non superiore a 50.000 euro;
- c) opere o lavori di importo non superiore a 50.000 euro, qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo di

contratto

è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori ⁽²⁸⁾.

Art. 37

Collaudo o regolare esecuzione

1. Le opere, i lavori pubblici o le forniture dei materiali necessari per la loro realizzazione eseguiti in economia, sono sottoposti a collaudo ovvero a verifica della regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 25 della legge.

2. Per opere, lavori e forniture di importo non superiore a 26.000 euro, il visto di cui all'articolo 36, comma 2 sostituisce il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori. Con tale visto si ritengono altresì approvate e collaudate senza ulteriori formalità, le eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli ordinari criteri di raccordo con i prezzi previsti nel medesimo contratto, purché tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili al fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato ⁽²⁹⁾.

Capo V

Disciplina transitoria

Art. 38

Disposizioni transitorie relative all'esecuzione di lavori da parte dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici

1. Ai lavori di cui all'articolo 1, comma 3 della legge, da eseguirsi da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, per i quali l'istanza di concessione della sovvenzione o del contributo sia stata inoltrata alla Provincia anteriormente all'entrata in vigore della legge, continua ad applicarsi la normativa vigente al momento della presentazione della domanda.

Art. 39

Disposizioni transitorie relative alla progettazione ed al collaudo

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge, gli elaborati di fattibilità redatti sulla base delle disposizioni previgenti sono equiparati alla progettazione preliminare; il progetto di massima, eventualmente integrato in adeguamento alle disposizioni della legge, è equiparato alla progettazione definitiva.

2. Relativamente al collaudo di lavori pubblici iniziati alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente ordinamento.

Art. 40

Disposizioni transitorie relative agli incarichi

1. Alle modificazioni o alle integrazioni, che non alterino in modo sostanziale la

natura o qualità dell'oggetto dell'incarico, da apportare agli incarichi di progettazione o di direzione lavori, ai concorsi di idee, all'affidamento di studi, ricerche, valutazioni tecniche e consulenze nonché di compiti preparatori strumentali ed esecutivi connessi con le predette attività, già deliberati alla data di entrata in vigore della legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente ordinamento. Le medesime disposizioni si applicano alle procedure concorsuali finalizzate all'affidamento di un incarico di progettazione già formalmente avviate e non ancora definitivamente concluse alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 41

Disposizioni transitorie relative all'affidamento dei lavori

1. Per le opere o i lavori pubblici il cui bando di gara sia stato pubblicato alla data di entrata in vigore della legge ovvero per i quali sia stato autorizzato l'affidamento a trattativa privata o in concessione alla medesima data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente ordinamento.

Art. 42

Disposizioni transitorie relative alle modifiche o integrazioni agli elaborati di progetto

1. I pareri o le approvazioni già resi su elaborati di progetto non devono essere rinnovati qualora le modifiche o integrazioni da apportare agli elaborati medesimi si rendano necessarie per l'applicazione della legge e non alterino l'impegno di spesa assunto per l'esecuzione delle opere.

Art. 43

Disposizioni transitorie relative alle varianti

1. Limitatamente ad una sola prima variante approvata dopo l'entrata in vigore della legge e relativa a progetti per la realizzazione di opere o lavori il cui bando di gara sia stato pubblicato anteriormente all'entrata in vigore della legge, continua ad applicarsi la normativa del previgente ordinamento. Tale prima variante deve essere redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge.

Capo V bis

Procedure telematiche di scelta del contraente ⁽³⁰⁾

Art. 43 bis

Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo capo disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 10 quater, della legge, lo svolgimento delle procedure telematiche di scelta del contraente per l'affidamento di lavori in economia mediante cottimi, attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di utilizzare le procedure telematiche di scelta del contraente esclusivamente quando le specifiche dei lavori da affidare possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte, rispondenti alle specifiche definite nell'invito di gara, sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi

in cifre o percentuali.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici dell'articolo 2 della legge non possono ricorrere alle procedure telematiche in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza.

4. Le procedure telematiche di scelta del contraente di cui al presente capo assicurano la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure; assicurano altresì il rispetto delle disposizioni vigenti, anche tecniche, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, nonché delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa e di protezione dei dati personali ⁽³¹⁾.

Art. 43 ter

Gestore del sistema e sistema informatico

1. Per la gestione tecnica del sistema informatico relativo alle procedure telematiche di affidamento di cottimi, la Provincia si avvale del gestore del sistema di cui al capo IV del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. come introdotto dal D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg, il quale provvede in particolare alle attività previste dall'articolo 24 del medesimo D.P.G.P.. Il medesimo gestore è altresì individuato come responsabile del trattamento dei dati.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici dell'articolo 2 della legge possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, del sistema informatico e del gestore del sistema individuati dalla Provincia, previa verifica della compatibilità tecnica ⁽³²⁾.

Art. 43 quater

Responsabile del procedimento

1. Il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti la procedura.

2. Verificata la regolarità della procedura e dell'offerta, il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente sottoscrive, anche in forma elettronica mediante l'apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata, il verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal sistema, convalidando i risultati del procedimento ⁽³³⁾.

Art. 43 quinquies

Gare telematiche

1 Il dirigente della struttura competente alla realizzazione dei lavori che costituiscono l'oggetto dell'affidamento individua gli operatori economici da consultare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di qualificazione, sulla base delle loro caratteristiche di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte anche da esperienze precedenti, secondo criteri di trasparenza e concorrenza e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

2. Non possono essere comunque invitati i soggetti che siano esclusi dalla partecipazione alla gare di appalto, ai sensi dell'articolo 41 della legge.

3. Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri:

a) prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara o mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari;

- b) prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara ed utilizzando il sistema delle offerte con rilanci (asta elettronica); in questo caso deve essere sempre applicata la verifica delle anomalie ai sensi dell'articolo 40 della legge;
 - c) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, purché siano quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Questo criterio, relativamente ai lavori realizzati in economia, si applica alle sole forniture ad essi riferibili.
4. Gli atti di gara o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
- a) l'oggetto dei lavori e il relativo importo, nonché i requisiti di partecipazione;
 - b) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - c) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: gli elementi di valutazione con indicazione dei pesi ad essi assegnati;
 - d) le modalità di presentazione dell'offerta;
 - e) le modalità di sottoscrizione dell'offerta, indicando che essa deve avvenire mediante l'apposizione da parte del concorrente della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata;
 - f) l'eventuale ricorso alla verifica delle anomalie;
 - g) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso della gara telematica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
 - h) le informazioni riguardanti lo svolgimento della gara telematica e le informazioni per l'accesso alla documentazione;
 - i) nel caso di ricorso al criterio delle offerte con rilanci: le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
 - j) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento ⁽³⁴⁾.

Art. 43 sexies

Svolgimento delle gare telematiche

1. Ai soggetti scelti ai sensi dell'articolo 52 della legge, il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente invia, a mezzo posta elettronica certificata, l'invito a presentare offerta sottoscritto dal dirigente medesimo mediante l'apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata.

2. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica. Di tali facoltà l'amministrazione aggiudicatrice dà espressamente conto nell'invito a presentare offerta.

3. Nel caso di cui all'articolo 43 quinquies, comma 3, lettera b), i rilanci potranno essere effettuati fino alla scadenza del termine previsto nell'invito a presentare offerta.

4. Nel corso della gara telematica di cui all'articolo 43 quinquies, comma 3, lettera b), il sistema automatizzato di scelta del contraente rende disponibili in tempo reale a tutti gli offerenti le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento della fase di rilancio la rispettiva classificazione, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità dei concorrenti fino al momento dell'affidamento dei lavori.

5. Al concorrente che ha formulato validamente l'offerta migliore sono affidati i lavori, a seguito di stipulazione del contratto mediante firma autografa o digitale. Il contratto è

sottoscritto dal dirigente della struttura competente alla realizzazione dei lavori.

6. Ai concorrenti che hanno presentato offerta alla gara, il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente invia, mediante posta elettronica certificata, la comunicazione dell'esito della gara, sottoscritta dal dirigente medesimo mediante l'apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata ⁽³⁵⁾.

Allegato A

Elaborati facenti parte integrante del progetto preliminare

Il progetto preliminare di cui all'articolo 15 della legge è costituito dai seguenti elaborati tecnici:

A) RELAZIONE DESCRITTIVA divisa nei seguenti paragrafi, sviluppati in funzione dell'importanza e complessità dell'opera:

- 1) motivazioni che determinano la necessità di realizzare l'opera o i lavori, con individuazione delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da ottenere;
- 2) descrizione sintetica dei lavori da realizzare, eventualmente riferita alle diverse soluzioni possibili, individuazione delle principali caratteristiche volumetrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'opera;
- 3) individuazione delle interferenze con importanti infrastrutture di servizio quali strade, elettrodotti, gasdotti, acquedotti, fognature ecc. e relative proposte di compatibilizzazione;
- 4) verifica di compatibilità con gli strumenti urbanistici;
- 5) eventuali riferimenti a normative di settore;
- 6) inquadramento generale e problematiche di carattere idrogeologico e geotecnico, stabilità dei versanti, individuazione delle aree a rischio geologico e geotecnico, (è possibile fare riferimento a dati deducibili dalla letteratura oppure noti attraverso indagini eseguite precedentemente sulla stessa area);
- 7) programma delle indagini geotecniche e geologiche da espletare nella fase di progettazione definitiva;
- 8) valutazione, se richiesto, dei principali profili di impatto ambientale.

B) ELABORATI GRAFICI redatti in numero e scala adeguati e costituiti da:

- 1) disegni schematici riguardanti le principali caratteristiche morfologiche, dimensionali, tipologiche, funzionali dell'opera ed eventualmente delle alternative considerate, anche con riguardo alla situazione ambientale circostante;
- 2) inserimento dell'opera in corografie e/o estratti dello strumento urbanistico locale vigente, al fine di consentirne una chiara localizzazione sul territorio.

C) VALUTAZIONI ECONOMICHE riferite alle diverse soluzioni possibili:

- 1) preventivo sommario di spesa basato su costi parametrici correnti caratteristici per opere analoghe. Si valutano a parte gli eventuali oneri per espropriazioni, spese tecniche, spese per opere d'arte, gli oneri di allacciamento, gli imprevisti e gli oneri fiscali;
- 2) valutazione sommaria dei costi di esercizio, ove opportuno.

Allegato B

Elaborati facenti parte integrante del progetto definitivo

Il progetto definitivo, redatto secondo criteri che ne garantiscano la completezza e l'accuratezza, è costituito dai seguenti elaborati tecnici:

A) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA divisa nei seguenti capitoli, sviluppati in funzione della consistenza e complessità dell'opera:

- 1) *Dati di progetto:*
motivazioni che determinano la necessità di realizzare l'opera e/o lavori, con individuazione delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da ottenere;
- 2) *Riferimenti normativi:*
elencazione della normativa di riferimento e specifica di settore utilizzata per lo sviluppo del progetto;
- 3) *Riferimenti urbanistici:*
 - riferimenti agli strumenti urbanistici e regolamentari vigenti sull'area interessata ai lavori, conformità dell'opera agli stessi;
 - eventuali necessità di deroghe;
- 4) *Criteri di progettazione:*
 - descrizione completa dell'opera e dei principali materiali impiegati, degli impianti e tecnologie adottati;
 - individuazione delle infrastrutture di servizio esistenti e soluzioni di compatibilizzazione con le stesse;
- 5) *Caratteristiche architettoniche ed ambientali:*
descrizione delle scelte architettoniche in merito all'opera progettata, con particolare riguardo ai contesti ambientali circostanti;
- 6) *Indicazione delle fasi successive:*
informazioni sui tempi prevedibili per la redazione del progetto esecutivo e sulla durata dei lavori;
- 7) *Valutazione dei costi di esercizio:*
valutazione delle prestazioni e dei costi d'esercizio, per un arco almeno decennale, intesi come bilancio energetico e piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e delle sue parti, anche sulla base di indicazioni statistiche relative ad opere analoghe già costruite. Tale valutazione è richiesta, di norma, per opere il cui costo sia superiore 516.000 euro ⁽³⁶⁾.

B) ELABORATI GRAFICI distinti con riferimento ad opere a sviluppo puntuale, quali edifici, impianti sportivi, impianti di depurazione, discariche, cimiteri ed opere a sviluppo lineare, quali strade, fognature, acquedotti, impianti di illuminazione, elettrodotti, regimazioni idrauliche, canali, in relazione alla loro configurazione sul territorio.

Gli elaborati grafici sono redatti in numero e scala adeguati e sviluppati secondo le necessità di rappresentazione e le caratteristiche dell'opera da realizzare, al fine di consentire una loro completa ed accurata definizione.

Opere a sviluppo puntuale:

- corografia;
- estratto strumenti urbanistici;
- estratto mappe catastali;
- planimetria catastale;
- rilievo completo dello stato dei luoghi interessati dall'opera, con evidenziata la presenza di infrastrutture di servizio significative, con sviluppo dei dettagli necessari;
- planimetrie generali, complete di piano quotato con rappresentazione dell'opera da costruire, sviluppate in relazione ai rilievi eseguiti in loco, in numero idoneo a rappresentare i vari aspetti dell'opera stessa;
- piante di ogni livello dell'opera con indicazione della destinazione d'uso di ciascun

- ambiente e con eventuale evidenziazione del raffronto tra demolizioni e costruzioni;
- sezioni in numero idoneo ad individuare i vari livelli su cui si sviluppa l'opera;
- prospetti esterni in numero idoneo a rappresentare compiutamente l'opera, con individuazione delle finiture e dei materiali utilizzati;
- eventuali schemi funzionali d'uso completi di ingombri, attrezzature ed arredi;
- simulazioni fotografiche, plastici od altre rappresentazioni in numero adeguato all'importanza dell'opera.

Opere a sviluppo lineare:

- corografia;
- estratto strumenti urbanistici;
- estratto mappe catastali;
- planimetria catastale;
- rilievo completo dello stato dei luoghi interessati dall'opera, con evidenziata la presenza di infrastrutture di servizio;
- planimetria di insieme;
- planimetrie generali, complete di piano quotato, con rappresentazione dell'opera da costruire, sviluppate in relazione ai rilievi eseguiti in loco, in numero idoneo a rappresentare i vari aspetti dell'opera stessa;
- profilo longitudinale;
- sezioni trasversali e sezioni tipo, atte ad identificare la forma, le dimensioni ed i materiali da utilizzare nella realizzazione dell'opera, in numero idoneo a definire completamente l'opera stessa;
- eventuali schemi funzionali;
- simulazioni fotografiche, plastici od altre rappresentazioni in numero adeguato all'importanza dell'opera.

C) **RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA** illustra tutti gli elementi utili per la caratterizzazione geologica ed idrogeologica del sito, con il corredo di carta geologica e sezioni interpretative. Valuta con l'ausilio delle eventuali prove di laboratorio e/o in sito la caratterizzazione del terreno, in base alla quale sono dimensionate le opere di fondazione, di sostegno e quant'altro referentesi all'interazione suolo-struttura.

In tutti i casi la relazione deve attenersi a quanto richiesto dal D.M. 11 marzo 1988, n. 47 e, per quanto riguarda le prove di laboratorio, dal D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

D) **STIMA ANALITICA DEI COSTI** costituita da una valutazione della spesa totale per la realizzazione dell'opera, suddivisa per categorie di lavori, in cui le strutture sono valutate sulla base di un predimensionamento statico, gli impianti sono stimati parametricamente sulla base di una scelta preliminare delle principali caratteristiche tecnologiche da adottare ed ogni altro lavoro può essere valutato anche per voci aggregate. Si valutano a parte gli eventuali oneri di esproprio, spese tecniche, spese per opere d'arte, gli oneri di allacciamento, gli imprevisti e gli oneri fiscali.

E) **PRINCIPALI CLAUSOLE DA INSERIRE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**, quali le categorie di lavori, le principali prescrizioni tecniche, i tempi di esecuzione, le penali per i ritardi, l'importo delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento dei lavori, il termine per l'effettuazione delle operazioni di collaudo; tali indicazioni sono richieste ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della legge, solo nel caso in cui il progetto debba essere sottoposto a parere tecnico amministrativo.

F) **STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE** qualora le caratteristiche dell'opera rientrino nelle soglie di cui alla normativa vigente.

G) TIPO DI FRAZIONAMENTO qualora necessiti l'attivazione delle procedure di esproprio. Il tipo di frazionamento va vistato solo nel momento in cui viene attivata la procedura di esproprio.

L'eventuale ed eccezionale assenza nel progetto definitivo di uno o più degli elaborati sopra descritti deve essere motivata dal progettista nella relazione tecnico-illustrativa in connessione esclusivamente con la natura dell'opera o dei lavori da progettare.

Allegato C

Elaborati facenti parte integrante del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto preliminare e al progetto definitivo; in particolare integra e completa il progetto definitivo per gli aspetti previsti nei punti che seguono. Qualora uno dei livelli di progettazione precedenti mancasse, il progetto esecutivo deve sviluppare gli argomenti ad esso relativi come previsto dagli allegati al presente regolamento, nei capitoli specifici. È costituito dai seguenti allegati:

A) RELAZIONE TECNICA

Integra la relazione tecnica del progetto definitivo con i seguenti capitoli:

- 1) Autorizzazioni:
elencazione delle autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, pareri ottenuti dal progetto definitivo;
- 2) Quadro economico:
individuazione e raccolta dei dati di spesa riferiti all'opera, distinti per:
 - lavori a base d'appalto;
 - lavori in economia;
 - somme a disposizione dell'amministrazione.

B) RELAZIONE GEOTECNICA-GEOLOGICA

La relazione, sulla scorta di quella geotecnica-geologica del progetto definitivo, deve confermare il quadro geologico e geotecnico ed eventualmente integrarlo od ottimizzarlo per sopravvenute necessità.

C) PROGETTO STRUTTURALE

Relazione di calcolo delle strutture portanti redatta secondo la normativa tecnica vigente e seguendo le eventuali prescrizioni dell'amministrazione, corredata dagli elaborati grafici generali e di dettaglio necessari ad una chiara ed inequivocabile definizione delle opere e degli elementi strutturali da realizzare.

D) PROGETTO DEGLI IMPIANTI

Relazione di calcolo degli impianti, macchinari, tecnologie necessari nella realizzazione dell'opera, redatta secondo la normativa tecnica vigente e seguendo le eventuali prescrizioni dell'amministrazione, corredata degli elaborati grafici generali e di dettaglio. In particolare deve essere verificata e raffigurata la compatibilità degli stessi con le strutture portanti e/o edilizie.

E) ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati prodotti per il progetto definitivo devono essere integrati con: particolari esecutivi interni ed esterni in numero sufficiente a definire esaurientemente l'opera o i lavori dal punto di vista tecnico-esecutivo, redatti in scala adeguata al fine di definire tutte

le parti dell'opera o dei lavori significative dal punto di vista economico o tecnologico. In particolare il progetto deve risultare completo di tutte le indicazioni e specificazioni tali da permettere lo svolgimento del successivo incarico di direzione lavori anche da professionista diverso dal progettista, senza che debbano essere predisposte ulteriori definizioni progettuali necessarie ai fini esecutivi.

F) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Dettagliato computo metrico estimativo delle opere, redatto sulla base degli elaborati grafici e dei prezzi unitari, comprendente:

- quantità e prezzi per lavori compiuti (sia a corpo che a misura);
- noli, trasporti, materiali, mano d'opera e forniture a piè d'opera;
- somme a disposizione dell'amministrazione, distinte in oneri di esproprio, oneri per allacciamenti, spese tecniche, oneri fiscali, imprevisti, eventuali spese per opere d'arte.

G) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CON ELENCO PREZZI

Elaborato descrittivo, prestazionale e disciplinare che determina e definisce le modalità di esecuzione dell'opera e di ogni singola categoria di lavoro, la natura e le caratteristiche dei materiali, le norme di misurazione, i tempi per l'esecuzione dei lavori, eventualmente con riferimento, ove necessario, a singole parti o lavorazioni, le modalità di pagamento e le penalità. Lo stesso individua gli obblighi speciali a carico dell'amministrazione e dell'appaltatore, con riferimento alla normativa vigente in materia di lavori pubblici ed a quella relativa a specifici settori, oltre a tutto quanto necessario per disciplinare i rapporti tra impresa ed amministrazione, compreso l'elenco dei prezzi di progetto, redatto sulla base delle voci e dei prezzi riportati nell'elenco di cui all'articolo 13 della legge.

Nel caso di appalto secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) della legge, l'elenco prezzi è sostituito dalla "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" unitamente all'"Elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavori previsti per l'esecuzione dell'appalto".

H) DISCIPLINARE DI QUALITÀ

Ove richiesto ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.

L'eventuale assenza nel progetto esecutivo di uno o più degli elaborati sopradescritti deve essere motivata dal progettista nella relazione tecnica, in connessione esclusivamente con la natura dell'opera o dei lavori da progettare.

Allegato D

Tabella applicativa dell'art. 23 (relativa ad appalti di importo superiore ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro) ⁽³⁷⁾

	A) <i>Idoneità dimensionale</i>	B) <i>Idoneità tipologica</i>	C) <i>Idoneità di localizzazione (*3)</i>
	importo medio annuo relativo alla cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando	ammontare dei lavori eseguiti nella categoria prevalente nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando	numero dei dipendenti dell'impresa o del raggruppamento di imprese iscritti presso la sede INPS della provincia di Trento all'atto della presentazione della richiesta di invito

Fasce		Punteggio		Punteggio		Punteggio
I	_____ (*1)		da 0 volte a 0,3 volte l'importo a base d'asta	0	dallo 0 al 20% dei dipendenti	0
II	da 0,5 volte a 1	10	da 0,3 volte a 0,6	10	dal 21% al 50% dei	10

	volta l'importo a base d'asta (*2)		volte l'importo a base d'asta		dipendenti	
III	da 1 volta a 2 volte l'importo a base d'asta (*2)	15	da 0,6 volte a 1,2 volte l'importo a base d'asta	15	dal 51% al 70% dei dipendenti	15
IV	da 2 volte a 4 volte l'importo a base d'asta (*2)	17,5	da 1,2 volte a 2,4 volte l'importo a base d'asta	17,5	dal 71% all'90% dei dipendenti	17,5
V	oltre 4 volte l'importo a base d'asta (*2)	20	oltre 2,4 volte l'importo a base d'asta	20	dal 91% al 100% dei dipendenti	20

(*1) gli importi in percentuale inferiore a 0,5 volte l'importo a base d'asta non sono contemplati nella presente tabella, in quanto costituisce requisito di partecipazione, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. b), la realizzazione nell'ultimo quinquennio di una cifra d'affari di importo medio annuo almeno pari a 0,50 volte l'importo a base d'asta.

(*2) l'importo a base d'asta deve essere rapportato al tempo previsto in capitolato per l'esecuzione dei lavori, espresso in anni.

(*3) i punteggi riportati nella colonna C) sono attribuiti esclusivamente in presenza in capo all'impresa partecipante singolarmente o in qualità di capogruppo, di almeno uno dei seguenti requisiti di localizzazione costituiti da: ubicazione in provincia di Trento della sede legale, della principale sede amministrativa, e di almeno uno stabilimento.

Allegato E

Tabella applicativa dell'art. 23 (relativa ad appalti di importo non superiore ad un milione di euro) ⁽³⁸⁾

	A) <i>Idoneità dimensionale</i>	B) <i>Idoneità tipologica</i>	C) <i>Idoneità di localizzazione (*2)</i>
	importo medio annuo relativo alla cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando	ammontare dei lavori eseguiti nella categoria prevalente nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando	numero dei dipendenti dell'impresa o del raggruppamento di imprese iscritti presso la sede INPS della Provincia di Trento all'atto della presentazione della richiesta di invito

Fasce		Punteggio		Punteggio		Punteggio
I	da 0 volte a 0,5 volte l'importo a base d'asta (*1)	0	da 0 volte a 0,3 volte l'importo a base d'asta	0	dallo 0 al 20% dei dipendenti	0
II	da 0,5 volte a 1 volta l'importo a base d'asta (*1)	10	da 0,3 volte a 0,6 volte l'importo a base d'asta	10	dal 21 al 50% dei dipendenti	10
III	da 1 volta a 2 volte l'importo a base d'asta (*1)	15	da 0,6 volte a 1,2 volte l'importo a base d'asta	15	dal 51% al 70% dei dipendenti	15
IV	da 2 volte a 4 volte l'importo a base d'asta (*1)	17,5	da 1,2 volte a 2,4 volte l'importo a base d'asta	17,5	dal 71% all'90% dei dipendenti	17,5
V	oltre 4 volte l'importo a base d'asta (*1)	20	oltre 2,4 volte l'importo a base d'asta	20	dal 91% al 100% dei dipendenti	20

(*1) l'importo a base d'asta deve essere rapportato al tempo previsto in capitolato per l'esecuzione dei lavori, espresso in anni.

(*2) i punteggi riportati nella colonna C) sono attribuiti esclusivamente in presenza in capo all'impresa partecipante singolarmente o in qualità di capogruppo, di almeno uno dei seguenti requisiti di localizzazione costituiti da: ubicazione in provincia di Trento della sede legale, della principale sede amministrativa, e di almeno uno stabilimento.

NOTE

- (1) Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (2) Articolo così modificato dall'art. 2 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg. Il comma 2 dell'articolo qui annotato, precedentemente non vistato dalla corte dei conti, è stato così sostituito dall'art. 1 del d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg.
- (3) Articolo già parzialmente non vistato dalla corte dei conti, così sostituito dall'art. 2 del d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg e modificato dall'art. 3 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (4) Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (5) Articolo già modificato dall'art. 1 del d.p.g.p. 4 marzo 1998, n. 5-77/Leg e così sostituito dall'art. 5 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 3 del d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg e dall'art. 6 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (7) Articolo già modificato dall'art. 4 del d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg e così sostituito dall'art. 7 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (8) Comma così modificato dall'art. 8 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (9) Articolo aggiunto dall'art. 9 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (10) Articolo così modificato dall'art. 10 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (11) Comma abrogato dall'art. 11 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (12) Articolo così sostituito dall'art. 12 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (13) Articolo così sostituito dall'art. 13 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (14) Comma così modificato dall'art. 14 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (15) Articolo abrogato dall'art. 15 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (16) Articolo abrogato dall'art. 16 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (17) Articolo già modificato dall'art. 7 del d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg, e così sostituito dall'art. 2 del d.p.g.p. 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg e dall'art. 17 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (18) Articolo già modificato dall'art. 8 del d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg, così sostituito dall'art. 2 del d.p.g.p. 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg e modificato dall'art. 18 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (19) Articolo già modificato dall'art. 3 del d.p.g.p. 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg, e così sostituito dall'art. 19 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (20) Articolo aggiunto dall'art. 20 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (21) Articolo così modificato dall'art. 21 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (22) Articolo già modificato dall'art. 4 del d.p.g.p. 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg, così sostituito dall'art. 1 del d.p.p. 18 febbraio 2002, n. 4-94/Leg, e modificato dall'art. 1 del d.p.p. 16 luglio 2007, n. 19-99/Leg e dall'art. 22 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
- (23) Articolo già modificato dall'art. 9 del d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg, così sostituito dall'art. 2 del d.p.g.p. 4 marzo 1998, n. 5-77/Lege modificato dall'art. 5 del d.p.g.p. 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg

e dall'art. 23 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.

(24) Lettera così modificata dall'art. 24 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.

(25) Lettera così modificata dall'art. 25 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.

(26) Lettera così modificata dall'art. 26 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.

(27) Lettera non vistata dalla corte dei conti.

(28) Articolo così modificato dall'art. 27 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg, che per errore aveva inserito la lettera d) nel comma 2 dell'articolo qui annotato; in questa sede s'è corretto l'errore.

(29) Comma così modificato dall'art. 28 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.

(30) Capo aggiunto dall'art. 29 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.

(31) Articolo aggiunto dall'art. 29 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.

(32) Articolo aggiunto dall'art. 30 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.

(33) Articolo aggiunto dall'art. 31 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.

(34) Articolo aggiunto dall'art. 32 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.

(35) Articolo aggiunto dall'art. 33 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.

(36) Numero così modificato dall'art. 34 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.

(37) Rubrica così modificata dall'art. 34 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.

(38) Rubrica così modificata dall'art. 34 del d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.